

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE RESPONSABILITA' CIVILI PRODOTTI

Oggetto dell'assicurazione

l'impresa si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti risultanti in polizza - per i quali l'assicurato riveste in Italia la qualifica di Produttore - dopo la loro consegna a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

l'assicurazione comprende altresì, entro il limite indicato in polizza, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, agricole o di servizi **purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.**

non sono considerati terzi:

il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità limitata, gli amministratori e i loro coniugi, genitori e figli:

quando l'Assicurato sia una persona fisica, il coniuge, i genitori e i figli:

il prestatore di lavoro dell'Assicurato che subisca il danno in relazione all'attività lavorativa;

le società che siano qualificabili, verso l'Assicurato, come controllanti, controllate, collegate ai sensi dell'Art 2359 del Codice Civile.

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

in espressa deroga a quanto esposto dall'Art.1917 del Codice civile, **l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.** in caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, la data dalla prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

LIMITI DI INDENNIZZO

in nessun caso l'impresa risponderà per somme superiori al massimale per sinistro indicato in polizza:

- per sinistri in serie

per "sinistri in serie" si intendono più sinistri dovuti a uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti;

- per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all'anno - nell'intero periodo di assicurazione.

SCOPERTO OBBLIGATORIO

rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo ed il massimo indicati nella Scheda di Polizza.

ESCLUSIONI

sono esclusi dall'assicurazione:

- i danni conseguenti a violazione volontaria di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi;
- le spese di rimpiazzo del prodotto, o di sue parti, e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
- le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;
- le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dall'impresa;
- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- i danni derivanti da prodotti destinati specificatamente al settore aeronautico e aerospaziale;
- danni da atti di terrorismo;
- i danni da sabotaggio a fini politici e/o terroristici;
- i danni derivanti da prodotti destinati specificatamente ad impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva;
- i danni derivanti dalla presenza di amianto nei prodotti assicurati;
- i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- i danni punitivi di qualunque natura;
- i danni derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica

RISCHI ATOMICI E DANNI ALL'INQUINAMENTO

sono esclusi dall'Assicurazione i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

ESTENSIONE TERRITORIALE

l'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese (esclusi USA, Canada e Messico) e per i danni ovunque verificatisi. Per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico, lo scoperto del 10% di cui alle condizioni di Assicurazione resta a carico dell'Assicurato con il minimo e il massimo indicati nella Scheda di Polizza.

Sono comunque esclusi i risarcimenti a carattere punitivo (“**punitive or exemplary damages**”).

GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE DI RESISTENZA

l'impresa assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in sede civile, penale, amministrativa a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

l'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

L'impresa ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa e assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'impresa non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale sostenute dall'Assicurato.

REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili viene anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati;

regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa, in relazione a quanto previsto nel contratto, gli elementi variabili previsti in polizza, ovvero:

- il volume di affari (Fatturato con esclusione dell'IVA);
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dall'Impresa.

Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

B) inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento (polizze con tacito rinnovo o pluriennali)

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati anzidetti ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi. resta fermo il diritto dell'impresa di agire giudizialmente per il recupero del maggior premio.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente o l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, l'Impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo, degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Danni al prodotto finito

L'Assicurazione delle responsabilità civili per i danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito è prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

Clausola Broker

il contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio indicata nella Scheda di polizza

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti, per conto del Contraente, dalla precitata società di brokeraggio.